



COMUNE DI CASALMORO

(Regione Lombardia – Provincia di Mantova)

Servizio di Polizia Amministrativa

Locale e Commercio

NUOVO REGOLAMENTO

PER IL SERVIZIO DI

NOLEGGIO

CON CONDUCENTE

PER AUTOVETTURA E AUTOBUS

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 13.06.2007)

(modificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 19 del 13.02.2008)

NORMATIVA:

D.M. 20 dicembre 1991, n.448 *“Regolamento per l’accesso alla professione di trasportatore viaggiatori su strada”*

Legge del 15 gennaio 1992 n.21 *“Legge Quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”*

D.M. del 20 aprile 1993 *“Criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per le autovettura”*

L.R. 29 ottobre 1998, n.22 *Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia”*

L.R. 9 dicembre 2003, n.25 *“Interventi in materia di trasporto pubblico locale e viabilità”*

R.D. 18 giugno 1931, n.773 *Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza*

D.P.R. 24 luglio 1977, n.616 art.19 punto 8 (*Polizia amministrativa*)

D.L.vo 30 aprile 1992, n.285 *“Nuovo Codice della Strada”* e successive modifiche ed integrazioni

D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 *“Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”* e successive modifiche ed integrazioni

SOMMARIO

CAP. I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Definizione dei servizi

Art. 3 Disciplina dei servizi

Art. 4 Figure giuridiche di gestione

Art. 5 Condizioni d'esercizio

Art. 6 Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea

Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio

Art. 8 Commissione comunale per la valutazione

CAP. II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 9 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura

Art. 10 Numero delle autorizzazioni per autovettura

Art. 11 Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per autovettura

Art. 12 Contenuti del bando di concorso

Art. 13 Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

Art. 14 Commissione di concorso

Art. 15 Titoli oggetto di valutazione

Art. 16 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura

Art. 17 Validità dell'autorizzazione

Art. 18 Trasferibilità dell'autorizzazione di autovettura

CAP. III - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 19 Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus

Art. 20 Requisiti ed ubicazione della rimessa

Art. 21 Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus

Art. 22 Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus

CAP. IV - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Art. 23 Inizio del servizio

Art. 24 Validità dell'autorizzazione e procedure per il rinnovo

Art. 25 Caratteristiche dei veicoli impiegati per il servizio

Art. 26 Contrassegni di riconoscimento

Art. 27 Acquisizione del servizio

Art. 28 Dipendenti e collaboratori familiari

Art. 29 Determinazione delle tariffe per il servizio svolto con autovetture

Art. 30 Temporanea ed eccezionale sostituzione dei veicoli

Art. 31 Vigilanza sui servizi

Art. 32 Responsabilità nell'esercizio del servizio

CAP. V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 33 Obblighi per il conducente

Art. 34 Obblighi per il titolare

Art. 35 Divieti per il conducente

Art. 36 Divieti per gli utenti

CAP. VI - SANZIONI

Art. 37 Procedure

Art. 38 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 39 Sospensione dell'autorizzazione

Art. 40 Decadenza dell'autorizzazione

Art. 41 Revoca dell'autorizzazione

Art. 42 Rinuncia all'autorizzazione

Art. 43 Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione

CAP. VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44 Approvazione del regolamento

Art. 45 Norma transitoria

Art. 46 Abrogazione di precedenti disposizioni

CAP. I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Principi generali -

Tutte le attività che si esplicano mediante il noleggio di un veicolo con conducente e mirano a soddisfare le esigenze di spostamento delle persone, sia per lavoro che per diporto, determinando una qualsiasi prestazione di trasporto di terzi, con relativo pagamento di un corrispettivo, necessitano di autorizzazione all'esercizio rilasciata dall'Amministrazione Comunale e sono soggette alle norme del presente regolamento e degli eventuali provvedimenti emanati in applicazione di esse, nel rispetto della normativa vigente.

Art. 2 - Definizione dei servizi -

Il servizio di noleggio con conducente può essere svolto con veicoli, definiti autovetture, ed aventi un massimo di nove posti compreso il conducente oppure con veicoli equipaggiati con un numero di posti superiore a nove e denominati autobus.

Il servizio di noleggio con conducente, svolto con autovettura, è un autoservizio pubblico non di linea, previsto e disciplinato dalla Legge 15 gennaio 1992, n.21, ed ha lo scopo di soddisfare le richieste individuali o collettive di trasferimento o di rappresentanza, che l'utenza avanza presso la sede o la rimessa del noleggiatore. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite. La prestazione del servizio non è obbligatoria.

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus è un trasporto pubblico non di linea esercitato da imprenditori, sia pubblici che privati, e mira a soddisfare la domanda di mobilità collettiva e preordinata, in tutte le sue forme e manifestazioni.

Il servizio è compiuto a richiesta dei trasportati o del trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, fatto salvo quanto previsto per i collegamenti integrativi con i servizi di linea di cui al successivo comma.

Per collegamenti integrativi con i servizi di linea si intendono quei servizi dovuti a particolari esigenze di carattere territoriale, ambientale, sociale, culturale che la Pubblica Amministrazione o con il cessionario di linea intenda fornire attraverso un rapporto convenzionale con uno o più titolari di autorizzazione di noleggio con conducente.

Art. 3 - Disciplina dei servizi -

I servizi di cui all'art.2 sono disciplinati dalle norme contenute nel presente regolamento, si eseguono per richiesta dei trasportati, con itinerari e orari stabiliti di volta in volta e senza caratteristiche di continuità o periodicità.

Il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura sostituisce il servizio pubblico di piazza, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento.

Tutto quello che non è indicato nel presente Regolamento, è disciplinato dalle norme comunitarie dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dalle disposizioni della Provincia di Mantova, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 4 - Figure giuridiche di gestione -

Il servizio di noleggio con conducente è svolto dai titolari di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'art.4 della Legge 8 agosto 1985, n.443;
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro o di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori pubblici o privati in tutte le forme previste dal Codice Civile.

Art. 5 - Condizioni d'esercizio -

L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione Comunale. Le autorizzazioni sono personali e possono essere cedute soltanto ai sensi dei successivi artt.18 e 23.

Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare o da un dipendente, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente (artt.6 e 10 della Legge 15 gennaio 1992).

E' vietato il cumulo dell'autorizzazione per il servizio del noleggio con conducente con la licenza per il servizio di taxi, anche se rilasciate da comuni diversi.

Il titolare dell'autorizzazione trasmette annualmente all'ufficio competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi.

Le nuove autorizzazioni da rilasciare per noleggio con conducente con autovettura, saranno riservate nella misura di almeno 2/3 a nuove imprese non in possesso di altre.

Art. 6 - Servizi sostitutivi o integrativi del trasporto di linea -

Previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea.

Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione è concessa a condizione che il contenuto della convenzione non sia in contrasto con le norme del presente Regolamento e delle leggi in materia.

Art. 7 - Modalità di svolgimento del servizio -

Il noleggio con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

Il servizio di noleggio con conducente è offerto, contrattato ed acquisito presso la sede o la rimessa del vettore che deve essere situata nel territorio del Comune di Casalmoro.

Per dimostrare l'impiego in servizio di noleggio con conducente, l'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del veicolo.

Art. 8 - Commissione Comunale consultiva per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni -

Presso il Comune è istituita la Commissione Comunale consultiva per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio pubblico di trasporto non di linea, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta Comunale provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente Regolamento, alla nomina di una apposita Commissione così composta:

- a) Dirigente del Servizio Tecnico, Responsabile del Settore trasporti e traffico, in funzione di Presidente;
- b) Comandante, o suo delegato, dell'Ufficio di Polizia Municipale;
- c) un rappresentante designato dalle associazioni di categoria dei noleggiatori, maggiormente rappresentative a livello regionale e provinciale;
- d) un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello regionale.

Le funzioni di segreteria sono svolte dal Responsabile della U.O. Trasporti e Traffico ed in caso di assenza dello stesso da un dipendente del Servizio Tecnico.

Il presidente della Commissione:

- a) stabilisce l'ordine del giorno e procede alla convocazione della Commissione;

- b) può far intervenire esperti non componenti e senza il diritto di voto;
- c) è tenuto a riunire la Commissione almeno una volta all'anno e comunque entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta motivata di convocazione e sottoscritta da almeno tre componenti.

La seduta della Commissione è valida con la presenza della metà più uno dei componenti. La Commissione decide a maggioranza e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Altresì la commissione vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del Regolamento, promuove indagini conoscitive, d'ufficio o su segnalazione degli utenti.

La Commissione, per l'assegnazione di autorizzazioni per il noleggio con autovettura ha il compito di:

- a) redigere il bando di concorso, secondo le indicazioni di cui all'art.12;
- b) esaminare le domande di partecipazione al concorso.

Per l'assegnazione di autorizzazioni per il noleggio autobus con conducente, secondo le procedure indicate all'art.22, la Commissione ha invece il compito di:

- a) verificare il possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla professione di noleggiatore di cui all'art.19 e quelli relativi alla rimessa di cui all'art.20;
- b) esaminare periodicamente le richieste di assegnazione.

La Commissione dura in carica quattro anni.

Nel caso in cui, per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto deliberare per la mancanza del numero legale, gli organi dell'Amministrazione Comunale possono procedere all'approvazione degli atti amministrativi anche in mancanza del relativo parere.

CAP. II - IL NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

Art. 9 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura -

L'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura è consentito ai cittadini italiani od equiparati per legge titolari del certificato di abilitazione professionale previsto dal vigente Codice della Strada coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneità morale, di cui al comma 2°;
- b) iscrizione nel "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea", tenuto dalla Camera di Commercio;

Non soddisfa al requisito della idoneità morale chi:

- a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
- b) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

Nei casi di cui alla lettere a) e b) il requisito continua a non essere soddisfatto fino a quando non sia intervenuta la riabilitazione, ovvero la misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Art. 10 - Numero delle autorizzazioni per autovettura -

Per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, l'Amministrazione Comunale stabilisce il numero di autorizzazioni da rilasciare (contingentate in un massimo di n.2 autorizzazioni), sentito il parere della Commissione di cui all'art.8;

Qualora nello svolgimento della propria attività, la Commissione di cui all'art.8 accerti una carenza strutturale nell'offerta del servizio, segnala tale problema al Consiglio Comunale, che valuta l'opportunità o meno di aumentare l'organico esistente.

Art. 11 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni per autovettura -

Le autorizzazioni di noleggio con autovettura vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli, da approvarsi da parte della Giunta Comunale, a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo e la disponibilità di sede e/o autorimessa nel territorio comunale.

Il bando di concorso è indetto entro novanta giorni dalla data di esecutività del provvedimento che dispone l'aumento dell'organico ovvero entro il termine suddetto nel caso in cui una o più autorizzazioni si fossero rese disponibili, per rinuncia o riconsegna da parte dei titolari, all'ufficio comunale competente.

Il bando di concorso è pubblicato **all'Albo Pretorio e sul sito del Comune** e ne è data adeguata pubblicizzazione ai soggetti e alle associazioni interessate. Con il bando si invita gli interessati a presentare, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione la domanda sottoposta alle valutazioni della commissione di cui all'art.8.

Art. 12 - Contenuti del bando di concorso -

Il bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni deve contenere:

- a) indicazione del termine per la presentazione delle domande;
- b) numero delle autorizzazioni da assegnare;
- c) requisiti per la partecipazione al concorso;
- d) elencazione dei titoli oggetto della valutazione;
- e) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
- f) schema di domanda per la partecipazione al concorso comprensiva della dichiarazione sostitutiva di cui all'art.13 comma 2°.

Art. 13 - Presentazione della domanda di partecipazione al concorso -

Per partecipare al concorso, le domande devono portare in calce la firma e devono essere indirizzate al Dirigente del Servizio Tecnico. Si considerano presentate in tempo utile, le domande spedite a mezzo raccomandata A.R., assicurata convenzionale o presentate all'Ufficio protocollo del Comune, entro il termine previsto.

Nella domanda devono essere indicate:

- a) le generalità complete del partecipante;
- b) luogo e data di nascita;
- c) residenza ed eventuale domicilio fiscale;
- d) codice fiscale;
- e) dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art.46 del D.P.R.445/2000, del possesso dei requisiti di cui all'art.9 lettere a), b), e dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.47 del D.P.R.445/2000 del possesso oppure dell'impegno a dotarsi dei requisiti previsti all'art.11 comma 1°.

Per le imprese di noleggio, i dati e i requisiti di cui al comma 2, sono riferiti al titolare o legale rappresentante.

Alla domanda deve essere allegata una copia fotostatica del documento di identità e del documento di guida valido per il tipo di veicolo condotto.

Art. 14 -Commissione di concorso -

Per l'espletamento del concorso, la Commissione di cui all'art.8, svolge i seguenti compiti:

- a) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
- b) procede alla valutazione dei titoli di cui all'art.15 e redige la graduatoria di merito;
- c) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 15 - Titoli oggetto di valutazione -

Al fine di assegnare le autorizzazioni per il noleggio autovettura con conducente, la Commissione del concorso procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio qui sotto indicato:

- a) anzianità di presenza operativa nel settore di trasporto di persone con conducente risultante da certificato C.C.I.A.A. Registro Ditte o di attestazione circa il periodo di servizio prestato in qualità di dipendente o collaboratore familiare da un'impresa che gestisce il noleggio con conducente per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi:

PUNTI 0,5 a semestre fino ad un massimo di punti 5

- b) possesso di altre autorizzazioni di noleggio con conducente svolto mediante autovettura:

PUNTI 1 per ogni autorizzazione o licenza, fino ad un massimo di punti 2;

c) possesso di titoli di studio:

■ diploma di maturità PUNTI 1

■ diploma di laurea PUNTI 2

d) Residenza: nel Comune di Casalmoro da almeno mesi 6 PUNTI 3

Residenza nei Comuni compresi nell'area di 10 Km PUNTI 2

Residenza nella provincia di Mantova PUNTI 1

Il punteggio di ogni candidato e' costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli posseduti. In caso di parità di punteggio prevale in graduatoria il più anziano di età.

Art. 16 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autovettura -

La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione del concorso provvede all'assegnazione dell'autorizzazione.

L'Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla data di approvazione della graduatoria, provvede a dare comunicazione agli interessati dell'esito del concorso.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli assegnatari devono dimostrare il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione, e quanto previsto al comma 1° dell'art.11.

L'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.

Art. 17 - Validità dell'autorizzazione -

L'autorizzazione di esercizio ha validità illimitata a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.

L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art.18 - Trasferibilità dell'autorizzazione di autovettura -

Per atto tra vivi

L'autorizzazione di noleggio autovettura con conducente, essendo dotazione d'impianto d'azienda, è trasferibile per richiesta in bollo del titolare, a persona dallo stesso designata, in presenza di un atto di cessione d'azienda o di ramo della stessa, e a condizione che il cedente, come persona fisica intestataria dell'autorizzazione, sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

a) essere titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;

- b) aver compiuto sessanta anni;
- c) essere diventato permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio;
- d) ritiro definitivo della patente di guida.

Nel caso di inabilità o inidoneità permanente del titolare, lo stesso deve presentare contestualmente alla richiesta di trasferimento, apposita certificazione in corso di validità, rilasciata dalla Commissione Medica della A.S.L. competente per territorio.

Nel caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, lo stesso deve produrre contestualmente alla richiesta di trasferimento, copia dell'atto che dispone il ritiro definitivo del documento di guida.

Per ottenere il trasferimento dell'autorizzazione, il cessionario deve presentare:

- a) apposita istanza in bollo, nella quale richiede la volturazione a suo nome dell'autorizzazione e comprenda la dichiarazione di non aver trasferito autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente nei cinque anni precedenti;
- b) documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000;
- c) copia del contratto di cessione registrato;
- d) dichiarazione con quale veicolo verrà effettuato il servizio.

Il cessionario che nei cinque anni precedenti ha trasferito un'autorizzazione non può richiedere la volturazione di altro titolo analogo, né partecipare ad un concorso pubblico per l'assegnazione di nuove autorizzazioni.

Per causa di morte del titolare

In caso di morte del titolare dell'autorizzazione di noleggio autovettura con conducente, gli eredi devono darne comunicazione entro 6 mesi al competente ufficio comunale. La comunicazione dovrà inoltre contenere, il nominativo di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, al quale trasferire l'autorizzazione, purché in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione.

Contestualmente alla comunicazione di cui al comma 1°, deve essere prodotta una dichiarazione, autenticata nelle forme di legge, nella quale tutti gli altri aventi diritto rinunciano a subentrare nell'attività.

In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare - erede, l'autorizzazione può essere trasferita, su segnalazione degli stessi, ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni dalla data di decesso del titolare.

Il mancato subentro o la mancata designazione entro il termine di cui al comma 3°, vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione e pertanto la stessa è revocata e messa

a concorso.

L'Amministrazione Comunale dispone il trasferimento "mortis causa" a condizione che vengano inoltre presentati:

- a) richiesta in bollo presentata dall'erede designato o dall'eventuale soggetto terzo, con la quale si chiede la volturazione a suo nome dell'autorizzazione ;
- b) documentazione del subentrante che attesti il possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autovettura ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000;
- c) dichiarazione con quale veicolo verrà effettuato il servizio.

CAP. III - IL NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 19 - Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus -

L'esercizio della professione di noleggiatore con autobus è consentito agli imprenditori italiani ed equiparati in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui al D.M. n.448 del 20 dicembre 1991.

L'accertamento dei requisiti di cui sopra, avviene secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n.101 del 22 giugno 1992 e delle vigenti norme in materia e costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento o al rinnovo dell'autorizzazione di noleggio con conducente mediante autobus.

Art. 20 - Requisiti ed ubicazione della rimessa -

L'esercizio della professione è altresì subordinato alla disponibilità , di una o più rimesse idonee e di dimensioni compatibili con la tipologia dei mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio. Sono comprese aree con destinazione di P.R.G. compatibile al servizio stesso.

L'ubicazione della rimessa dovrà essere:

- a) nel territorio comunale di Casalmoro, qualora l'impresa abbia sede legale in un altro Comune e sede secondaria nel Comune di Casalmoro;
- b) nel territorio comunale di Casalmoro o in un Comune del circondariato, qualora le imprese abbiano la propria sede legale nel Comune di Casalmoro;

Le rimesse dovranno essere in regola con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e sicurezza sul lavoro.

Art. 21 - Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione per autobus -

Gli interessati che siano in possesso di tutti i requisiti previsti per l'esercizio della professione, possono richiedere all'Amministrazione Comunale, su apposita istanza l'assegnazione di nuove autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente svolto con autobus, a condizione che:

- a) abbiano sede legale o secondaria nel comune di Casalmoro;
- b) dispongano della rimessa di cui all'art.20;
- c) negli ultimi cinque anni, non abbiano trasferito ad un soggetto terzo, autorizzazioni per il noleggio con conducente svolto con autobus già rilasciate dal Comune di Casalmoro ovvero non siano stati destinatari di un provvedimento di revoca o decadenza di autorizzazione di noleggio;
- d) il bilancio d'esercizio relativo all'ultimo anno, sia risultato in attivo o in pareggio. In alternativa può essere presentata attestazione di un affidamento bancario, secondo quanto indicato dall'art.5 del D.M. 448/91;

Il requisito dell'idoneità professionale, di cui all'art.6 del D.M. 448/91, conseguito da meno di tre anni, consente il rilascio di una sola autorizzazione.

Le imprese che non sono titolari di autorizzazioni rilasciate dal Comune di Casalmoro, ma che già esercitano con titoli rilasciati da altri comuni, fatto salvo il vincolo di cui al comma 2°, potranno richiedere per i primi tre anni, una sola nuova autorizzazione per ogni anno.

Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Art. 22 - Trasferibilità dell'autorizzazione per autobus -

L'autorizzazione fa parte della dotazione di impianto d'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento d'azienda o di un ramo della stessa.

Su istanza del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione di esercizio, per atto tra vivi, ad un soggetto terzo dello stesso designato a condizione che:

- a) il richiedente sia titolare dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) il cessionario sia in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore con autobus.

Il trasferimento "mortis causa" dell'autorizzazione per l'esercizio del noleggio con conducente svolto con autobus, è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito d'idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal D.M. n.448 del 20 dicembre 1991. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui la persona designata non abbia

acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata.

L'Amministrazione comunale dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) il contratto di cessione deve essere registrato e una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
- b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;

Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione, deve attendere cinque anni prima di poterne richiedere una nuova o procedere alla volturazione a suo nome di una già esistente.

L'Amministrazione comunale, in deroga alle limitazioni di cui al presente articolo, può disporre per le società di noleggio con autobus la variazione d'intestazione delle autorizzazioni possedute, solo nel caso in cui venga modificato il nome del legale rappresentante o la ragione sociale dell'impresa.

CAP. IV - IL SERVIZIO DI NOLEGGIO

Art. 23 - Inizio del servizio -

Il titolare dell'autorizzazione deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio o dalla voltura del titolo. Il termine suddetto può essere prorogato per ulteriori 90 giorni in caso di gravi e comprovati motivi di salute, insorti al momento del rilascio.

Art. 24 - Validità dell'autorizzazione e procedure per il rinnovo -

L'autorizzazione ha validità illimitata a condizione che sia sottoposta:

- a) annualmente, a vidimazione presso il competente Ufficio comunale, entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo le procedure di cui al comma 2°;
- b) ogni cinque anni, ad una verifica generale sulle condizioni di sicurezza, estetiche e di decoro dei veicoli adibiti al servizio, e dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore, secondo le procedure di cui al comma 4°;

La vidimazione annuale si effettua a seguito di domanda, comprensiva di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.46 D.P.R. 445/2000, nella quale si attesta il permanere dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di noleggiatore. In caso di intervenuta modifica o variazione anche ad uno dei requisiti e, qualora questo non riguardi stati, fatti e cose di cui l'Amministrazione è già a conoscenza, il titolare deve, unitamente alla richiesta di rinnovo, presentare la documentazione relativa alla modifica o variazione avvenuta.

La verifica generale è disposta ogni cinque anni, con atto del Sindaco. Nel provvedimento sono indicati la data, l'orario ed il luogo dove i titolari di autorizzazione devono sottoporre i veicoli adibiti al servizio per la verifica estetica e presentare la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti. Nella verifica suddetta, l'Ufficio comunale competente si avvale della collaborazione della Polizia Municipale.

L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento e per qualunque motivo, disporre verifiche straordinarie ai veicoli, avvalendosi a tal fine del personale della Polizia Municipale.

L'Ufficio comunale competente comunica agli interessati, almeno 60 giorni prima con lettera raccomandata A.R., fax o altro mezzo, la data, l'orario ed il luogo in cui si tiene la verifica generale.

Nei casi di verifica straordinaria, la comunicazione è inviata agli interessati, in tempo utile.

Qualora nel corso della verifica sia accertato che il veicolo non sia idoneo in riferimento alle caratteristiche di confort, pulizia ecc. allo svolgimento del servizio, ovvero il titolare abbia omesso ingiustificatamente di presentare lo stesso nel luogo e nel giorno previsto, l'Amministrazione Comunale procede alla sospensione dell'autorizzazione, fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, l'autorizzazione, sentito il parere della Commissione di cui all'art.8, viene revocata.

Su istanza del titolare e per gravi, improrogabili e documentati motivi, l'Ufficio comunale competente può concedere una proroga per la presentazione del veicolo.

Art. 25 - Caratteristiche dei veicoli impiegati per il servizio -

Il servizio di noleggio svolto con autovettura si effettua con autoveicoli aventi un massimo di nove posti, compreso il conducente; quello di noleggio autobus con conducente, utilizza autoveicoli immatricolati con un numero di posti superiore a nove. Le caratteristiche dei veicoli sono definite dalla normativa vigente.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio dovranno essere idonee al trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap.

Nel caso di nuova iscrizione di un veicolo o di sostituzione dello stesso, l'interessato deve presentare domanda in bollo all'Ufficio comunale competente, indicando gli estremi identificativi, il tipo e le caratteristiche tecniche del veicolo che intende adibire al servizio. L'Ufficio rilascia apposito nulla-osta per le operazioni d'immatricolazione o di revisione, previo accertamento che il veicolo sia conforme alle caratteristiche definite dalla normativa vigente e dotato dei contrassegni previsti.

Al fine di migliorare la qualità dell'offerta di trasporto, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.8, può stabilire per i veicoli criteri relativi al limite massimo di vetustà,

alla colorazione, o ad altre determinate caratteristiche, sia per quelli da iscrivere su nuove autorizzazioni che per quelli destinati a sostituire i mezzi esistenti.

Tutti i veicoli devono essere dotati di contachilometri generale e parziale. Gli autobus, anche di cronotachigrafo.

I guasti al contachilometri ed al cronotachigrafo devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita tempestivamente, del guasto deve esserne informato il cliente.

Art. 26 - Contrassegni di riconoscimento -

Tutti i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, in posizione ben visibile dall'esterno, un contrassegno adesivo policromo di forma rettangolare e delle dimensioni di cm.6,00 di altezza e di cm.16,00 di lunghezza, recante le seguenti scritte:

- **“Comune di Casalmoro” a caratteri neri;**
- **Lo stemma del Comune;**
- **Il numero dell'autorizzazione a caratteri neri;**
- **“N.C.C.” di colore rosso.**

Sulle autovetture è vietata l'apposizione di adesivi di qualsiasi tipo, scritte o insegne pubblicitarie.

Sulle fiancate degli autobus è consentita l'apposizione di scritte riportanti il nome del vettore, nei limiti e con le prescrizioni indicate dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento per il Piano Generale degli impianti.

Art. 27 - Acquisizione del servizio -

Il servizio di noleggio con conducente è offerto, contrattato e acquisito presso la rimessa o la sede del vettore. La rimessa deve essere situata su area privata.

L'acquisizione di servizio non è consentita mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, salvo quanto disposto al comma 3°.

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.8 e delle organizzazioni sindacali di categoria interessate, può individuare spazi idonei su area pubblica, adeguatamente delimitati e segnalati, per consentire una migliore offerta del servizio.

Art. 28 - Dipendenti e collaboratori familiari -

Nello svolgimento del servizio, il titolare di autorizzazione all'esercizio del noleggio con

conducente può avvalersi della collaborazione di familiari o di dipendenti, a condizione che questi siano in possesso:

- a) dei requisiti morali previsti per l'esercizio della professione;
- b) della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale previsti dal Codice della Strada, in corso di validità;
- c) dell'iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea per la Provincia di Mantova.

La collaborazione di un dipendente, nell'esercizio dell'attività, è consentita in presenza di un regolare rapporto di lavoro dipendente, nei modi e nelle forme previste dalla normativa vigente. Il rapporto tra il titolare di autorizzazione e il collaboratore familiare deve essere conforme a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile.

Il titolare che si avvale della collaborazione di dipendenti o collaboratori familiari, è tenuto al regolare versamento dei relativi contributi previdenziali e assicurativi.

Art. 29 - Determinazione delle tariffe per il servizio svolto con autovetture -

Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra il cliente ed il noleggiatore, sulla base della tariffa praticata dall'impresa.

L'importo della tariffa minima e massima è determinato secondo quanto disposto dal D.M. Trasporti del 20 aprile 1993.

I titolari di autorizzazione, anche in forma associata, comunicano le tariffe praticate, all'Ufficio comunale competente.

Per particolari tipologie di servizio o modalità di svolgimento dello stesso, l'Amministrazione Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.8, può stabilire tariffe predeterminate, supplementi o riduzioni tariffarie, nel rispetto degli importi minimi e massimi di cui al comma 2° e delle disposizioni normative vigenti.

Il trasporto di persone portatrici di handicap o dei supporti necessari alla loro mobilità, non può dar luogo a nessun tipo di supplemento tariffario.

Art. 30 - Temporanea ed eccezionale sostituzione dei veicoli -

In caso di furto, incidente o guasto del veicolo, che comporta l'interruzione del servizio per almeno quindici giorni continui, per richiesta degli interessati, l'Amministrazione Comunale può autorizzare la temporanea sostituzione dei veicoli indisponibili con veicoli di altri noleggiatori a condizione che:

- a) il richiedente sia titolare di autorizzazione rilasciata dal Comune di Casalmoro e in corso di

validità;

- b) il veicolo indisponibile e quello sostituito abbiano analoghe caratteristiche;
- c) sia presentata la documentazione attestante il motivo della richiesta;
- d) la carta di circolazione del veicolo indisponibile e l'autorizzazione di noleggio con conducente del veicolo sostituito, siano depositati presso l'ufficio comunale competente, per il periodo relativo alla sostituzione.

L'autorizzazione alla sostituzione del veicolo non potrà superare il periodo complessivo massimo di 60 giorni nell'arco dell'anno e deve contenere:

- a) le generalità complete del richiedente, il numero dell'autorizzazione di noleggio con conducente;
- b) il motivo e la durata della sostituzione;
- c) il numero di targa del veicolo indisponibile e di quello autorizzato alla sostituzione.

L'autorizzazione alla sostituzione deve essere sempre ostensibile per gli eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza.

Art. 31 - Vigilanza sul servizio -

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento e, in generale sul servizio di noleggio con conducente, è demandata agli operatori di Polizia Municipale di Casalmoro e agli ufficiali e agenti di polizia di cui all'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n.689.

Art. 32 - Responsabilità nell'esercizio del servizio -

Eventuali responsabilità derivanti dallo svolgimento del servizio sono imputabili unicamente al titolare dell'autorizzazione, al collaboratore familiare o al dipendente.

CAP. V - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 33 - Obblighi per il conducente -

Il conducente, durante l'espletamento del servizio di noleggio ha l'obbligo di:

- a) tenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'utenza;
- b) prestare, all'evenienza, assistenza e soccorso ai passeggeri trasportati;
- c) garantire tutta l'assistenza necessaria ai soggetti portatori di handicap ed ai supporti necessari alla loro mobilità;
- d) presentare e mantenere il veicolo pulito ed in perfetto stato d'efficienza;

- e) consegnare al competente ufficio comunale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
- f) mantenere in perfetta efficienza il contachilometri del veicolo e nel caso di autobus anche il cronotachigrafo;
- g) predisporre servizi di trasporto sostitutivi, in caso di impossibilità a terminare il viaggio per cause di forza maggiore;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento per esibirlo a chiunque ne abbia interesse;
- i) far salire sul veicolo solo le persone che hanno ordinato la corsa;
- l) portare a termine il servizio prenotato, anche nel caso sia scaduto l'orario di servizio.

Art. 34 -Obblighi per il titolare -

Il titolare dell'autorizzazione di noleggio ha l'obbligo di:

- a) comunicare entro 10 giorni, gli eventuali cambi d'indirizzo propri, della rimessa o della sede, all'Ufficio comunale competente;
- b) comunicare prima possibile, le modifiche alle caratteristiche costruttive o ai dati identificativi dei veicoli all'ufficio comunale competente;
- c) provvedere, in caso di nuove assunzioni o di sostituzioni di personale, all'aggiornamento dell'elenco dei dipendenti e dei collaboratori familiari, depositato presso l'Ufficio comunale competente;
- d) tenere a disposizione del cliente, presso la sede o la rimessa, l'estratto delle condizioni tariffarie praticate;
- e) rilasciare al cliente la ricevuta o la fattura relativa al prezzo pagato.

Art. 35 - Divieti per il conducente -

Durante l'espletamento del servizio di noleggio, al conducente è vietato:

- a) portare animali propri in vettura
- b) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- c) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
- d) rifiutare il trasporto dei bagagli nei limiti della capienza dell'apposito vano del veicolo;
- e) rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap;
- f) stazionare il veicolo su spazi o aree pubbliche quando non sia in corso lo svolgimento del servizio richiesto; il divieto non opera nel caso l'Amministrazione Comunale decida di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 29 comma 3°;

g) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 36 - Divieti per gli utenti -

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo e senza aver ottenuto il consenso degli altri viaggiatori;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal Codice della Strada.

CAP. VI – SANZIONI

Art. 37 – Procedure -

In caso di violazione ad una norma del presente regolamento, i soggetti di cui all'art.32, procedono a redigere apposito verbale di accertamento che, se possibile, deve essere direttamente contestato al trasgressore.

Nel caso di contestazione immediata della violazione, il pagamento è ammesso direttamente nelle mani dell'agente accertatore ovvero entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notifica.

L'importo relativo all'oblazione, è determinato dall'Amministrazione Comunale, ai sensi degli artt.106 e 107 del R.D. 3 marzo 1934, n.383.

Gli interessati possono presentare scritti difensivi al Sindaco o possono essere sentiti al riguardo, entro il termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica del verbale di accertamento.

In caso di reclami, esposti o segnalazioni presentati da terzi, si applica la seguente procedura:

- a) il responsabile del procedimento invia all'interessato, una contestazione di addebiti con raccomandata A.R., entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione;
- b) l'interessato può presentare documenti o memorie scritte e chiedere di essere sentito personalmente, entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione;
- c) il responsabile del procedimento valuta la documentazione e provvede, se richiesto, ad ascoltare l'interessato;
- d) il Sindaco o suo delegato, esamina gli atti relativi alla violazione e, se ritiene fondato il ricorso, provvede all'archiviazione del verbale di accertamento. Se invece ritiene valido l'accertamento,

determina l'importo da pagare, comprensivo delle spese, e ne ingiunge il pagamento all'autore della violazione ed alle persone obbligate in solido; se dalla violazione ne consegue l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria, ne dispone il relativo provvedimento.

5. In caso di violazione che comporti l'applicazione di una sanzione amministrativa accessorie: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione, il responsabile del procedimento comunica all'interessato, l'avvio del procedimento relativo. L'interessato ha la facoltà di prendere visione degli atti che lo riguardano e di produrre documentazioni al riguardo entro il termine di 30 giorni dalla data di notificazione.

Art. 38 - Sanzioni amministrative pecuniarie -

Tutte le violazioni alle norme del presente regolamento sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria, del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00, con le modalità indicate dalla Legge 24 novembre 1981, n.689;

Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono aggiornati periodicamente dall'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.8.

In caso di violazioni commesse da un dipendente o da un collaboratore familiare, il titolare dell'autorizzazione è obbligato in solido al pagamento della sanzione amministrativa pecuniarie.

Art. 39 - Sospensione dell'autorizzazione -

La violazione delle disposizioni di seguito indicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00 e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da sette a trenta giorni:

- a) autorizzazione non vidimata;
- b) terza recidiva, nell'arco di un anno, di una violazione che preveda sanzione pecuniaria;
- c) adibire senza autorizzazione, un veicolo al servizio di noleggio con conducente;
- d) tenere un comportamento, ingiurioso o minaccioso, nei confronti dell'utente, del personale di vigilanza o degli altri colleghi;
- e) far salire a bordo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- f) interrompere o modificare il servizio concordato, di propria iniziativa, salvo i casi imprevisi di forza maggiore;
- g) rifiutare il trasporto di bagagli, nei limiti di capienza del vano bagagli;
- h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci;
- i) offrire il servizio su area pubblica, anziché presso la rimessa, fatte salve le deroghe previste dal comma 3° dell'art.29;

- j) omettere, senza giustificato motivo, di comunicare le tariffe minime e massime praticate;
- k) non rilasciare la ricevuta o la fattura al cliente;

La violazione delle disposizioni di seguito indicate comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 10329 a € 464,81 e della sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'autorizzazione da trenta a novanta giorni:

- a) esercitare l'attività di noleggio con conducente privo di uno dei requisiti previsti, anche collaborando nell'ambito di un'impresa familiare regolarmente costituita;
- b) esercitare servizi a itinerario fisso, con offerta indifferenziata, orari e tariffe prestabilite, servendosi di un veicolo immatricolato ad uso noleggio con conducente, senza l'autorizzazione dell'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile;
- c) guidare durante il servizio, in stato di ebbrezza, in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche o in condizioni di alterazione fisica e psichica, correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- d) quando un alterco con un cliente, collega o agente di polizia, dia luogo a vie di fatto;
- e) chiedere compensi aggiuntivi e non dovuti, rispetto a quelli concordati;
- f) rifiutare senza giustificato motivo, il trasporto di persone handicappate o dei supporti necessari alla loro mobilità;
- g) omettere l'assistenza o il soccorso ai passeggeri;
- h) per recidiva di una delle violazioni indicate al comma 1.

Chiunque, privo di autorizzazione perché mai ottenuta, revocata o decaduta, eserciti l'attività di noleggio con conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 206,60 ad € 516,50.

Chiunque eserciti l'attività di servizio di noleggio con conducente, con l'autorizzazione sospesa, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,30 ad € 464,90 e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca dell'autorizzazione.

Art. 40 - Decadenza dell'autorizzazione -

L'Amministrazione Comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.8, dispone la decadenza dell'autorizzazione nel caso il titolare:

- a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione;
- b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
- c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continui e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
- d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento.

L'Ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 41 - Revoca dell'autorizzazione -

L'Amministrazione comunale, sentito il parere della Commissione di cui all'art.8, dispone la revoca dell'autorizzazione nel caso il titolare:

- a) cumuli l'autorizzazione di noleggio con conducente con quella di taxi, anche se rilasciata da un altro comune;
- b) svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
- c) non sottoponga il veicolo alla verifica generale prevista dal presente regolamento;
- d) svolga il servizio con l'autorizzazione sospesa;
- e) svolga il servizio, avvalendosi di personale non regolarmente assunto o per il quale non fossero stati versati i contributi assicurativi e previdenziali;
- f) in caso di recidiva alle violazioni di cui all'art. 41 comma 2°,
- g) abbia commesso o favorito attività illegali, utilizzando il veicolo o l'autorizzazione.

L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 42 - Rinuncia all'autorizzazione -

Il titolare o l'erede che intendono rinunciare alla propria autorizzazione, devono presentare richiesta scritta di rinuncia al Sindaco.

Art. 43 - Effetti conseguenti alla sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione

In caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune di Casalmoro, al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

CAP 7 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art 44 - Approvazione del regolamento -

Il presente regolamento e tutti gli atti a contenuto regolamentare adottati in materia di servizio di noleggio con conducente, sono approvati dal Consiglio Comunale, dopo aver sentito le organizzazioni di categoria interessate e non sono soggetti ad alcuna ulteriore approvazione.

Le organizzazioni di categoria possono far pervenire eventuali rilievi scritti, entro 30 giorni dal ricevimento degli atti regolamentari soggetti ad approvazione.

L'Amministrazione comunale non è vincolata in nessun modo al parere o ai rilievi espressi dalle organizzazioni di categoria.

Copia del presente regolamento è inviata, per opportuna conoscenza, alla Provincia di Mantova - Dipartimento Trasporti.

Il Sindaco provvede inoltre a rendere nota l'approvazione del presente regolamento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 45 -Norme transitorie -

L'organico per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato in n.1 licenze rilasciate.

Le organizzazioni sindacali di categoria ed i soggetti di cui all'art.4 hanno facoltà di proporre, entro 90 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, su apposita istanza in carta legale, i modelli di contrassegno previsti all'art.27. Entro 120 giorni dalla suddetta data, l'Amministrazione Comunale stabilirà i modelli di contrassegno obbligatori per i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente.

Art. 46 - Abrogazione di precedenti disposizioni -

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le norme contenute nel precedente Regolamento Comunale per il servizio di noleggio con conducente e tutte le disposizioni, incompatibili con le norme relative alla eliminazione del contingente per il servizio di noleggio autobus con conducente e con i modi di assegnazione delle autorizzazioni.